



L.R. 28 APRILE 2000, N.76 e s.m.i

“NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA”

**MODALITÀ E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
ANNO 2006**

La Regione Abruzzo, stante il rinvio al prossimo anno del Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 6 della l.r. 28 aprile 2000 n. 76 (Pubblicata sul B.U.R.A. n.16 del 9.6.2000), ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), al fine di sostenere la gestione dei servizi per la prima infanzia e di arricchire l'offerta dei servizi esistenti, eroga contributi differenziati ai Comuni e loro Associazioni costituite ai sensi del Capo V del D.lgs. 267/00 per:

1. la gestione dei nidi d'infanzia comunali, ivi compresi quelli ex O.N.M.I.;
2. la gestione dei servizi comunali integrativi ai nidi che siano stati attivati almeno dall'anno 2005.

CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI

1. Possono accedere ai contributi regionali per la gestione dei nidi d'infanzia:

tutti i Comuni della Regione Abruzzo, singoli o associati, secondo le forme associative disciplinate dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, Capo V, artt. 30 e ss. , che gestiscono nidi d'infanzia, ivi compresi i nidi d'infanzia ex O.N.M.I.

2. Possono accedere ai contributi regionali per la gestione dei servizi integrativi ai nidi:

tutti i Comuni della Regione Abruzzo, singoli o associati, secondo le forme associative disciplinate dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, Capo V, artt. 30 e ss. che gestiscono i servizi di cui all'art. 4, lettere a) e b) della l.r. 28 aprile 2000 n. 76, attivi almeno dall'anno 2005.

I Comuni, singoli o associati, già beneficiari dei finanziamenti di cui al Piano di azione regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – Triennio 2004 – 2006, approvato in attuazione della L. 28 agosto 1997, n. 285 con DCR n.141/2 del 29.6.2004, possono essere ammessi ai contributi regionali del presente bando, solo se detti finanziamenti sono stati utilizzati unicamente per la istituzione e l'avvio dei servizi e non per la loro gestione.

I Comuni che gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia all'interno dei Programmi locali di azione dei diritti e dei ragazzi approvati per il Triennio 2004 – 2006, in attuazione della legge 285/97, non possono presentare domanda di ammissione ai contributi di cui al presente bando, per coprire la quota di cofinanziamento a carico dell'ente locale, prescritta dal predetto Piano di azione regionale adottato in attuazione della legge 285/97, approvato con DCR n. 141/2 del 29.6.2004.

3. Nel caso di associazioni di Comuni, il contributo sarà erogato al Comune capofila ovvero agli enti o organismi individuati ai sensi del Capo V del D.Lgs. 267/2000.

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI

1. L'ammontare del contributo regionale per la gestione dei nidi d'infanzia è determinato in **€ 608.000,00 (Euro seicentottomila/00)**.

La ripartizione di tale contributo regionale ai Comuni, singoli o associati che ne fanno richiesta, viene effettuata sulla base della ricettività dichiarata per ciascun nido d'infanzia .

2. L'ammontare del contributo regionale per la gestione dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia è determinato in **€ 80.000,00 (Euro ottantamila/00)**.

La ripartizione di tale contributo ai Comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta viene effettuata sulla base del numero dei bambini frequentanti le tipologie di cui all'articolo 4, lettera a) e lettera b) della l.r. 76/2000, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.

3. Il contributo erogato per la gestione dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia non può superare il 50 % del costo di gestione del servizio medesimo sostenuto nell'esercizio finanziario 2005.

4. E' prevista una maggiorazione, pari al 20% del contributo regionale erogabile sulla base della sola ricettività, in caso di nidi d'infanzia, ovvero della sola frequenza, in caso di servizi integrativi di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della l.r.76/2000, per i Comuni che abbiano formalizzato la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia in forma associata.

5. Nel caso in cui l'importo di € 80.000,00 da ripartire per i servizi integrativi ai nidi d'infanzia non potesse essere utilizzato per mancata presentazione di domande da parte dei Comuni, singoli o associati, ovvero, nel caso di utilizzo parziale dello stesso, l'intero o il residuo importo va ad aggiungersi all'importo di € 608.000,00 da ripartire ai beneficiari per la gestione dei nidi d'infanzia.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I Comuni, singoli o associati, presentano le istanze di ammissione al contributo regionale per la gestione di nidi d'infanzia o di servizi integrativi ai nidi d'infanzia di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della l.r.76/2000, **a mezzo raccomandata del Servizio Postale Nazionale, alla Giunta Regionale – Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale - Servizio Servizi Sociali – Viale Bovio, 425 – 65100 PESCARA - entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo** (fa fede la data del timbro postale di spedizione). Qualora il termine venga a scadere il giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo.

Non sono prese in considerazione le domande di contributo pervenute alla Regione Abruzzo in data antecedente alla pubblicazione delle presenti modalità e criteri sul B.U.R.A.

2. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'allegato schema di domanda e dovrà contenere:

- l'indicazione del Comune richiedente ovvero, in caso di associazione di Comuni, del Comune capofila ovvero degli enti o organismi individuati ai sensi del Capo V del D.Lgs. 267/2000. In caso di associazione di Comuni deve essere indicato il provvedimento dal quale risulti la gestione associata dei servizi educativi per la prima infanzia e l'elenco dei Comuni facenti parte della associazione;
- la tipologia del servizio per il quale si richiede il contributo (nido d'infanzia o servizio integrativo di cui all'art. 4, lettere a) e b) della l.r.76/2000);
- l'indicazione dell'ubicazione del nido/i d'infanzia o del servizio/i integrativo/i;

- l'indicazione della ricettività del nido d'infanzia (o nidi d'infanzia) ovvero, in caso di servizi integrativi di cui all'art. 4, lettere a) e b) della l.r. 76/2000, distinte indicazioni del numero dei bambini frequentanti gli stessi, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza (E' bene precisare che la ricettività può cambiare solo in seguito a modifiche strutturali del servizio. In tal caso è necessario indicare gli estremi dei provvedimenti che hanno autorizzato le eventuali modifiche);
- gli estremi del provvedimento istitutivo del servizio;
- l'indicazione che il servizio educativo per la prima infanzia per il quale si richiede il contributo per la gestione è funzionante e, nel caso di servizio integrativo ai nidi d'infanzia, dall'indicazione deve risultare che lo stesso è attivo almeno dall'anno 2005, e che non beneficia, per la gestione, dei finanziamenti di cui al Piano di azione regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – Triennio 2004 – 2006, approvato in attuazione della L. 28 agosto 1997, n. 285 con DCR n.141/2 del 29.6.2004;
- l'indicazione del costo di gestione effettivamente impegnato nell'esercizio finanziario anno 2005, in caso di servizio integrativo di cui all'art. 4, lett. a e b, della l.r. 76/2000;
- il nominativo del dirigente/funziionario responsabile amministrativo del servizio.

3. Lo schema di domanda va compilato dall'ente richiedente il contributo in tutte le sue parti, nel caso in cui l'ente richiedente gestisca contestualmente nidi d'infanzia e servizi integrativi ed intenda accedere ai contributi per la gestione di entrambi i servizi.

Lo schema di domanda va compilato solo nella parte riguardante i nidi, nel caso in cui l'ente richiedente gestisca solo nidi d'infanzia ed intenda accedere unicamente ai contributi per la gestione dei nidi d'infanzia, oppure va compilato nella sola parte riguardante i servizi integrativi, nel caso in cui l'ente gestisca solo servizi integrativi ed intenda accedere unicamente ai contributi per la gestione dei servizi integrativi.

La firma in calce a tale domanda deve essere apposta dal Sindaco del Comune richiedente, e, nel caso di Associazione di Comuni, dal Sindaco del Comune capofila ovvero da chi preside l'ente o l'organismo individuato nel provvedimento ai sensi degli del Capo V del D.Lgs. 267/2000.

4. Con provvedimento del Dirigente del Servizio regionale competente, sulla base di quanto stabilito nel precedente paragrafo "Criteri per la ripartizione dei contributi di cui alla l.r.76/2000 – Anno 2006", si ripartiscono ed assegnano ai Comuni aventi diritto, i contributi regionali destinati alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia.

5. Il Comune singolo, ovvero l'ente o l'organismo individuato ai sensi del Capo V del D.Lgs. 267/2000, in caso di associazioni di Comuni, beneficiario del contributo deve trasmettere, entro il 31 marzo 2007, alla Giunta Regionale – Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale - Servizio Servizi Sociali – Viale Bovio, 425 – 65125 PESCARA , la determinazione dirigenziale di approvazione della rendicontazione contabile del contributo regionale assegnato, indicando le singole voci di spesa sostenute, almeno per macrovoci (personale, manutenzione, utenze, arredi, refezione), restituendo alla Regione Abruzzo le eventuali somme erogate e non utilizzate, mediante versamento sul *conto corrente postale n. 208678 interstato a: Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria – L'Aquila*, dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale - Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale - Servizio Servizi Sociali – 65100 Pescara - ed alla Giunta Regionale - Servizio Bilancio – L'Aquila.